



LA DOGANA DI FIRENZE

O

LA STORIA DI UN ARTICOLO

Prezzo: Centesimi 20.

LA DOGANA DI FIRENZE

O

LA STORIA DI UN ARTICOLO





FIRENZE
STABILIMENTO CIVELLI
A SPESE DELL' EDITORE.

1865

LA DOGANA DI FIRENZE

O

LA STORIA DI UN ARTICOLO.

Nel recente n° 264, an. VII, del *giornale* LA NAZIONE, alla rubrica — FATTI DIVERSI — SERVIZIO DOGANALE — leggesi quanto appresso: « ivi » Da più parti ci » pervengono continui reclami sopra alcuni inconve- » nienti che si verificano nel nostro servizio doganale. Il » trattato di commercio che lega l'Italia alla Francia, » è stato di recente esteso anco alla Svizzera; ma per » poter daziare la merce secondo la tariffa convenzio- » nale occorre che il negoziante produca un certificato di » origine, che per lo più è una fattura del fabbricante o » mercante colla sua firma legalizzata dal Console ita- » liano, o dal Sindaco del Comune in quella località ove » Consolato non esiste.

» Così praticandosi con la Francia, era logico e » razionale si dovesse usare lo stesso sistema per la

» Svizzera: ma i Consoli italiani di questo paese si ri-
» cusarono di legalizzare le fatture dei fabbricanti, di-
» cendo di mancare affatto d' istruzioni in proposito.
» Vero è che nella Dogana di Firenze ed in altre del
» Regno, per rimediare a simile inconveniente furono
» ammesse per ogni provenienza dalla Svizzera le fat-
» ture semplicemente legalizzate dalle autorità muni-
» cipali.

» Ma ad un nostro amico, e ad altri per quanto ci
» viene narrato, intervenne un fatto speciale: il bollo
» del Comune di Basilea non ha leggenda nella sua
» circonferenza, e perciò il timbro stesso non compariva
» esattissimo. La Dogana di Firenze si rifiutò di far
» godere i diritti convenzionali per questa ragione a
» una cassa che proveniva da quella città. Invano il
» negoziante si profferse di depositare una somma, fin-
» chè la Dogana non avesse verificata la provenienza,
» e invano chiese intanto di poter ritirare la merce:
» gli fu risposto la lasciasse in deposito, oppure pa-
» gasse secondo l'antica tariffa. Il nostro amico offrì
» di pagare questa tariffa, ma a titolo provvisorio, fin-
» chè a sue spese avesse ottenuto un certificato con
» bollo più chiaro da un'autorità cantonale in Svizzera;
» anco questa proposta gli venne imbiancata.

» Più di recente è avvenuto un altro fatto curioso.
» Per uno sbaglio fatto da un impiegato ad una Do-
» gana di confine, la Dogana di Firenze pretendeva che
» chi riceveva la merce in Firenze pagasse una multa:
» e questi essendosi ricusato, e profferendosi di fare un
» deposito di qualunque somma finchè la cosa si fosse

» schiarita, gli fu negato, e non volevasi fargli sdo-
» ganare la mercanzia. Se non che, minacciando egli
» di ricorrere all'autorità superiore, gli fu resa giu-
» stizia.

» Finalmente i negozianti si lagnano del servizio
» di laminatura, perchè le dogane si ostinano di attac-
» care la laminetta ai capi-pezza dei tessuti, e così
» obbligano i venditori a rovesciare sempre la pezza
» stessa, e a esitarla cominciando dal fondo.

» Speriamo che notare siffatti inconvenienti valga
» lo stesso per l'autorità cui spetta, che esaminarli e
» provvedervi tosto. »

Al seguito di questo *articolo* il sig. Direttore speciale della Dogana di Firenze si presentò personalmente alla Direzione del lodato periodico e lagnandosi dell'*articolo* suddetto perchè non sincero, domandò — o le prove di quanto in esso asserivasi — od una ritrattazione.

La persona, che aveva esposto i fatti narrati in detto articolo alla Direzione del giornale, invitata da questa a dare le richieste giustificazioni, depositò presso la medesima i seguenti documenti.

1° Una lettera della Legazione Italiana in Svizzera (Berna, 19 Luglio 1865), dalla quale rilevasi che per mancanza d'istruzioni superiori non può quella Autorità legalizzare le fatture dei fabbricanti Svizzeri.

2° Due *certificati di origine* (Bâle, 29 Luglio e 5 Agosto 1865), portanti la legalizzazione della fattura e della firma dei due fabbricanti Svizzeri per parte del Segretario-Capo del Consiglio di città e il bollo di Basi-

lea, rifiutati dalla Dogana di Firenze per l'unica e strana ragione, che il bollo suddetto non porta attorno alcuna leggenda!

3° Altro *certificato di origine* (Bâle, 16 settembre 1865) identico ai precedenti, portante cioè la legalizzazione della fattura e firma del fabbricante svizzero per parte del Segretario-Capo del Consiglio di città e il solito bollo di Basilea senza leggenda, certificato ammesso come regolare dalla Dogana di Arona, come dalla relativa bolletta di pagamento del dazio, unita al certificato stesso.

4° Altro *certificato di origine* (Aarau, 22 luglio 1865) portante la legalizzazione suddetta del *Maire* e il bollo di Aarau, trovato regolare ed ammesso dalla Dogana di Firenze, perchè il bollo suddetto ha questa leggenda: — *Gemeinderath Aarau.* —

5° Bolletta a pagamento E. B. 1102, sottoscritta dal ricevitore Capoduro, del 23 Agosto 1865, e

6° Bolletta come sopra W. 3505|6 sottoscritta del pari dal lodato sig. Capoduro del 21 Luglio detto, relative ambedue ai fatti enunciati nell'articolo sopradescritto, e

7° Una più estesa relazione dei fatti stessi, e del tenore seguente: « ivi »

I.

» Il 9 Agosto 1865, compariva nella Dogana di
» Firenze una Cassa Nastri di Seta (E. B. 1102) pro-
» veniente da Svizzera. Il negoziante si presentò per

» gabellarla colla tariffa convenzionale, munito del *cer-*
» *tificato d' origine* vidimato dall' autorità municipale di
» Basilea.

» A di lui grande sorpresa però, mentre in pre-
» cedenza gli erano stati accettati altri certificati con
» vidimazione di altri municipj svizzeri; questa volta
» il certificato presentato non veniva ammesso *perchè*
» *il sigillo del municipio di Basilea manca all'intorno*
» *di qualsiasi leggenda.*

« Senza entrare in questione se la Dogana di Fi-
» renze avesse o no il diritto di non ammettere quel
» certificato, e senza discutere se un bollo o sigillo sia
» più o meno legittimo secondo che ha o no la leg-
» genda all'intorno, il fatto sta che il negoziante do-
» mandò *in favore* alla Dogana di depositare l'importo
» del Dazio secondo la Tariffa comune, riservandosi di
» riprodurre dipoi (ed era nel suo interesse di far ciò
» colla maggiore sollecitudine) un nuovo certificato di
» piena soddisfazione della Dogana e ritirare allora la
» differenza del deposito fatto, oltre il dazio che com-
» peteva alla Dogana stessa secondo la Tariffa conven-
» zionale.

» Ma il sig. Direttore speciale, credè non potere
» accordar questo favore ad uno dei principali nego-
» zianti della Città, il quale nei primi nove mesi del
» corrente anno ha già pagato oltre 80,000 Lire di dazi,
» ed invece gli propose di far legalizzare il certificato
» in questione dal Console di Svizzera in Firenze. Quan-
» tunque anco il ritardo di un'ora fosse di un danno
» immenso pel nostro negoziante, ciò non ostante questi

» sentì aprirsi l'animo alla speranza di potere avere al-
» meno il giorno dipoi la desiderata merce, ma vedi fa-
» talità! il Consolato di Svizzera non funzionava ancora
» in Firenze, nè avrebbe funzionato fino all'Ottobre.

» Come fare? Risovvenutosi che a Livorno esi-
» ste pure un Consolato Svizzero, consegnò tosto il
» certificato al sig. C. C. ben noto spedizioniere in quella
» ci[illegible] raccomandandosi caldamente a ritornarglielo il
» più presto possibile colla voluta recognizione.

» Il 14 Agosto il sig. C. gli ritornò il certificato
» scrivendogli: « Mi son recato dal Console Svizzero per
» fare autenticare il certificato rimessomi, ma vi si è
» ricusato, perchè è autorizzato a riconoscere soltanto
» le firme dell'autorità Cantonali, e dice che neppure
» se vi era il Ministro costì, avrebbe potuto farlo, essendo
» ciò vietato. Non vi resta che a fare il deposito della
» gabella totale, e rimandare il certificato a farvi apporre
» il visto. »

» Il Negoziante torna allora dal sig. Direttore spe-
» ciale, gli presenta nuovamente il disgraziato certifi-
» cato; gli racconta tutto l'accaduto, e di nuovo si
» raccomanda che gli si lasci ritirare la merce col pa-
» gamento in sospeso della vecchia gabella, obbligan-
» dosi nel più stretto tempo possibile a riprodurre un
» nuovo certificato, del quale la vidimazioue del muni-
» cipio di Basilea, fosse riconosciuta da un'autorità can-
» tonale, questa dall'autorità federale, questa dal Con-
» sole Italiano a Berna, e occorrendo vidimata anco
» questa da chi potesse farlo, e così di seguito.

» Il signor Direttore speciale rispose: « Non posso

» permetterle di pagare il Dazio in sospeso, perchè se
» usassi questa facilitazione a Lei, non potrei negarla
» a quanti altri me la richiedessero, e così la Dogana
» non farebbe che percipere depositi invece di dazj!

» Forse i poteri del sig. Direttore speciale non gli
» consentivano in via eccezionale di aderire alla richie-
» sta del Negoziante, sebbene (a quanto *si dice*) re-
» centemente si credesse autorizzato (contro l'esplicito
» divieto del Regolamento) *a far restituire* a un Ne-
» goziante che aveva gabellato delle bigiotterie e che
» volle rinviarle a Livorno *il dazio pagato*. Credè al-
» lora il nostro Negoziante di rivolgersi alla Direzione
» Compartimentale, e narrato in brevi parole tutta la
» istoria al signor Segretario Generale R., questi si
» strinse nelle spalle e gli disse: « *Mi dispiace, ma è*
» *cosa che riguarda esclusivamente la Direzione Spe-*
» *ciale, dove la Direzione Compartimentale non può*
» *farci nulla.* »

» Il Negoziante allora che già era stato bastan-
» temente danneggiato da non potere avere la merce
» appena giunta, volle consumare tutto il sacrifizio e
» chiese ed attese da Basilea un nuovo Certificato vi-
» dimato da una Autorità Cantonale. Questo gli per-
» venne il 23 dello stesso mese di Agosto, giorno in
» cui potè finalmente aver la sua roba pagando il da-
» zio secondo la Tariffa convenzionale. E fu gran ven-
» tura che il signor Direttore speciale si contentasse
» della sola vidimazione dell' Autorità Cantonale senza
» obbligare il negoziante a produrre il certificato con
» tutte le altre vidimazioni che questi gli aveva offerte!

II.

» Il 15 Luglio 1865 comparvero nella Dogana di » Firenze due Casse Crinoline (W. 3505|6) accompa- » gnate da bolla di cauzione della Dogana di Sesto » Calende, che dichiarava il contenuto della seconda « — ivi — Vestimenta di cotone *bianco* — invece di — » *a colori* — come era effettivamente.

» Il negoziante al quale era destinata quella merce » e che si era trovato altra volta a pagare una multa » per un errore fatto da un impiegato doganale ad una » Dogana di confine (1), e che quantunque ciò fosse dipoi » evidentemente provato alla Dogana di Firenze, non » potè essere rimborsato della multa pagata di L. it. 171 » e cent. 36 perchè gli fu risposto che non doveva pa- » gare la multa, ma fare invece un deposito, mentre » avendo già pagato era *un fatto compiuto* e non si » tornava indietro, il negoziante, dico, chiese di depo- » sitare la multa, in cui incorreva per la predetta er- » ronea dichiarazione, per quindi verificare se l'errore » era veramente dello spedizioniere al confine, o del- » l'impiegato doganale, e intanto ritirare la merce, » della quale aveva estrema necessità.

» Non solo però gli fu ricusata questa facilita- » zione, ma quando dopo aver telegrafato allo Spedi- » tore di Sesto Calende, ebbe ricevuta risposta, che esso » aveva dichiarato il contenuto della Cassa W. 3506,

(1) Si trattava parimente di una Cassa Crinoline W. 562, spedita dai sigg. P. B. e C. di Livorno.

» Tessuto, o Vestimenta di cotone a *colori,* e che ebbe
» resa ostensibile e rimessa al sig. Direttore speciale
» la detta risposta (che poi non gli venne più resti-
» tuita malgrado ripetute richieste) non solo neppure
» allora gli fu accordato di ritirare la mercanzia con-
» tro deposito *illimitato,* ma sentì rispondersi: « O pa-
» gare definitivamente la multa (la quale, sia detto fra
» parentesi, va per una gran parte a profitto degli im-
» piegati), o attendere che venga rimandata a Sesto
» Calende la bolla di cauzione per la correzione oc-
» corrente, e che ritorni poi in piena regola.

» Allora il negoziante stanco di questo modo di
» trattare, si consultò con un legale sul mezzo di ri-
» tirare la merce di Dogana senza pregiudicarsi col
» pagamento della multa, e non trovarsi nuovamente
» al caso che quando fosse constatato che l' errore era
» dell' impiegato di Sesto Calende, quella non gli ve-
» nisse più rimborsata con la solita ragione *del fatto*
» *compiuto.*

» E il legale propose che il pagamento fosse fatto
» precedere da una protesta giudiciale da notificarsi
» alla Direzione Doganale, protesta che quel legale
» ebbe incarico di formulare e approntare al più presto
» possibile. Ma con somma sorpresa del nostro ne-
» goziante, la mattina successiva e prima che la pro-
» testa fosse esibita al Tribunale, il signore Direttore
» speciale spontaneamente lo autorizzò a ritirare la
» bramata mercanzia col semplice deposito della multa,
» mentre due giorni prima aveva rifiutato di rilasciare
» quelle Crinoline non ostante l' offerta del deposito,

» che il negoziante dichiarò che avrebbe fatto anche in » somma DIECI VOLTE MAGGIORE di quanto importava il » dazio e la multa!

La Direzione del giornale predetto esaminati questi documenti scrisse al sig. Direttore speciale della Dogana di Firenze, che i fatti esposti nel surriferito articolo erano veri e pronte erano le giustificazioni, — che quindi non era luogo a veruna ritrattazione, e invitava il lodato sig. Direttore a prender comunicazione dei documenti suddetti.

Il riverito sig. Direttore si recò di fatto ad esaminare i detti documenti, nulla seppe dire sulla loro regolarità, si limitò quanto al secondo fatto narrato nell'articolo a citare la seguente circolare del Ministero delle Finanze, lasciandone copia, e pregò la Direzione a non accogliere altri articoli concernenti la Dogana senza darne a lui preventiva comunicazione!

Ecco il tenore della citata circolare: « ivi »

» MINISTERO DELLE FINANZE — *Divisione generale* » *delle Gabelle* — N° *del Prot.*° $\frac{\text{Gen.le } 28369}{\text{Div.le } 3739}$ — Divis. 1ª — » OGGETTO - *Sull' abuso introdotto di chiedere e permet-* » *tere rettifiche per differenze tra la merce e la bolletta a* » *cauzione.* — CIRCOLARE N° 29. — Torino, addì 4 giu- » gno 1862. — È noto al Ministero come alcune Dire- » zioni, non essendosi formate un giusto concetto dello » scopo delle bollette di cauzione, allorchè si scopra dif- » ferenza di qualità e quantità tra la merce esistente » e quella indicata nella bolletta stessa, la ritornino al- » l'Ufficio di partenza, e giusta li ricevuti riscontri or-

» dinino alle subalterne Dogane di liquidare i diritti » sulla base degli ottenuti schiarimenti o rettifiche.

» Questo procedimento è in piena contraddizione » alla legge. La bolletta a cauzione non può emettersi » che in seguito ad una dichiarazione scritta (art. 26 » Regolamento) dalla parte, ed alla successiva verifi- » cazione della merce (art. 27, ib.)

» Le firme del dichiarante e del garante che ri- » tiransi sulla matrice della bolletta non solo confer- » mano le obbligazioni assunte di far pervenire la merce » al destino e riportarne il certificato d'avviso, ma at- » testano univocamente che la merce indicata nella bol- » letta è quella dichiarata e verificata. La bolletta di » cauzione, a dirla più precisamente, si risolve in un » certificato che constata la merce in qualità e quan- » tità corrispondente a quella in esso descritta.

» Ciò dimostra il perchè non possono ammettersi » successivi schiarimenti nè posteriori correzioni, ed il » dichiarante ed il garante che colle loro firme l'ac- » cettarono, dovranno essere responsabili delle diffe- » renze riscontrate al luogo d'arrivo tra la bolletta e » la merce: differenze punibili a termini dell'Art. 62 » del Regolamento suddetto. Restano quindi avvertiti » i Direttori e gl'Impiegati doganali onde facciano ces- » sare il diverso censurato procedimento.

» Avvenendo de' casi ne' quali risulti che la diffe- » renza tra la merce rinvenuta e quella descritta in » bolletta, sia per la difficoltà della classificazione della » medesima a seconda della tariffa, sia per altri titoli, » dipenda evidentemente da semplice equivoco non im-

» putabile nè al dichiarante, nè al garante, potranno
» le Direzioni provocare le dichiarazioni del Ministero.

» *Alle Direzioni ed Impiegati Doganali.*

« Pel Ministro
« Caccia. »

Senza istituire qui un esame critico sul merito di questa *Circolare*, la quale non ammettendo correzioni conformi al vero, è per lo meno contraria a quello spirito di equità, che è l'anima del commercio e che ristabilisce la giustizia, basti l'osservare come il lodato signor Direttore speciale, o non comprese il tenore della medesima, o fece troppo assegnamento sull'altrui bonomia. Infatti dalla medesima rilevasi, che il Ministero delle Finanze crede contrario alla legge il sistema di ammettere correzioni alle *bollette di cauzione*, erronee per opera del dichiarante o garante, comunque possa giustificarsi che vi fu un semplice errore materiale, e solo consente *quasi per grazia*, che ove la differenza tra la merce rinvenuta e quella descritta in bolletta, SIA PER LA DIFFICOLTÀ DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA MEDESIMA A SECONDA DELLA TARIFFA, SIA PER ALTRI TITOLI DIPENDA EVIDENTEMENTE DA SEMPLICE EQUIVOCO NON IMPUTABILE NÈ AL DICHIARANTE, NÈ AL GARANTE, POSSANO LE DIREZIONI PROVOCARE LE DELIBERAZIONI DEL MINISTERO. Dove ognuno di facile comprenderà, che rigettato il sistema del deposito della multa, e l'altro della restituzione, per la comoda teoria del fatto compiuto, il ricorso al Ministero si ridurrebbe a mera perdita di tempo, ed in ogni ipotesi tornerebbe sempre maggior

conto al negoziante di pagare una forte ed ingiusta multa e andare subito al possesso della sua mercanzia, anzichè lasciarla nei magazzini della Dogana fino ad una risoluzione Ministeriale, ossia fino *alle Calende Greche!*

Ma quel che è certo si è, che la circolare non prevede, nè può prevedere il caso di un errore commesso dall'impiegato della Dogana di confine, che era quello esposto nel noto articolo, perchè se da un lato sarebbe non che ingiusto, iniquo far ricadere sul negoziante le conseguenze dannose di un errore commesso da un preposto di lei, lucrando essa indebitamente ed iniquamente sugli errori (comunque innocenti) di lui, — dall'altro sarebbe ridicolo che per ottenere giustizia dovesse il negoziante, così danneggiato, umiliare le sue istanze al Ministero onde gli fosse restituito quanto indebitamente si volle percipere a di lui danno, ed attendere pazientemente che il Ministero stesso con tutto il suo comodo si degnasse sentenziare a suo favore.

Il negoziante in questi casi otterrebbe più presto giustizia pagando la ingiusta multa con protesta giudiciale, e facendo sapere per mezzo del Cursore all'impiegato che ha commesso l'errore, e alla Direzione Doganale che ha voluto profittarne, che tiene entrambi solidalmente responsabili del danno.

La presentazione di quella Circolare per parte del lodato sig. Direttore fu dunque — o un equivoco (come crediamo noi) o un meschino atto di strategia.

Resta adunque confermata dal contegno stesso del sig. Direttore speciale la verità delle cose esposte nel

referito *articolo,* e giustificato il desiderio, che agli inconvenienti segnalati nel medesimo sia posto sollecito riparo.

E questo fia suggel ch'ogni uomo sganni.

Firenze, 10 Ottobre 1865.

Si vende alla Cartoleria
di Francesco e Giuseppe Pineider, Success. Peratoner
Piazza della Signoria
e presso i principali Libraj.



